

## COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI  
- DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

## 3.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° OTTOBRE 1969

## PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE DI PRIMIO

## INDICE

|  | PAG.   |
|--|--------|
| <b>Proposta di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):  |        |
| Senatore SCHIAVONE: Norme integrative della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, relativa alla Corte dei conti ( <i>Approvata dalla I Commissione permanente del Senato</i> ) (1547) . . . . . | 27     |
| PRESIDENTE, <i>Relatore</i> . . . . .  | 27, 29 |
| BRESSANI . . . . .   | 29     |
| CARUSO . . . . .   | 28     |
| FREGONESE . . . . .  | 29     |
| LUZZATTO . . . . .   | 28     |
| MICHELI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .  | 29     |
| PASTORE . . . . .  | 28     |
| PROTTI . . . . .   | 29     |
| TOZZI CONDIVI . . . . .  | 28     |
| <b>Votazione segreta:</b>  |        |
| PRESIDENTE . . . . .   | 30     |

**Discussione della proposta di legge: senatore Schiavone: Norme integrative della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, relativa alla Corte dei conti (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*)**

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Schiavone: « Norme integrative della legge 20 dicembre 1961, n. 1345 », già approvata dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 28 maggio 1969.

Su questo disegno di legge riferirò io stesso, sostituendomi al relatore Ballardini, che mi ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna.

Il provvedimento tende ad ovviare ad alcuni inconvenienti verificatisi nell'applicazione dell'articolo 10, secondo e terzo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345. Detto articolo stabilisce che le promozioni a primo referendario e a consigliere o viceprocuratore generale sono conferite, rispettivamente, ai referendari e ai primi referendari, che abbiano maturato nella propria qualifica l'anzianità di sei anni. Tale norma è, però, rimasta praticamente inattuata, in quanto sono insufficienti i posti di consiglieri previsti in organico e, quindi, molti referendari sono giunti a sessanta o anche settanta anni senza essere promossi. Tale stato è diventato, ormai, insoste-

**La seduta comincia alle 9,45.**

BRESSANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

nibile dopo la entrata in vigore delle leggi 4 gennaio 1963, n. 1, e 25 luglio 1966, n. 570, che consentano ai magistrati ordinari una rapida progressione di carriera. La proposta di legge in esame, pertanto, estende ai magistrati della Corte dei conti gli stessi principi adottati per la carriera dei magistrati ordinari, stabilendo che, dopo aver maturato una certa anzianità superiore, comunque, a quella richiesta nella qualifica di referendario e di primo referendario, si possa accedere alla qualifica superiore, anche in soprannumero. La proposta di legge, inoltre, contempera anche la esigenza di evitare le ripercussioni negative, che una tale norma potrebbe avere nei confronti delle qualifiche iniziali della carriera.

Ritengo che la Commissione, che nella scorsa legislatura aveva approvato un testo simile non giunto all'approvazione finale per la cessazione della stessa, possa oggi dare il suo assenso al testo, che ci perviene dal Senato.

Dichiaro aperta la discussione generale.

TOZZI CONDIVI. Il problema in esame non è specifico della Corte dei conti: riguarda tutte le amministrazioni dello Stato. Il senso della proposta di legge è nella considerazione che, poiché gli organici della Corte dei conti sono insufficienti, si ricorre alla promozione in soprannumero. Non posso non ricordare che la Commissione si è sempre dichiarata contraria a simili disposizioni, specie quando, dovendo lasciare posti liberi nella qualifica iniziale per assicurare la copertura finanziaria, si impedisce ai giovani di accedere alla carriera. È vero che nella relazione si dice che la magistratura esce dall'inquadramento generale degli impieghi pubblici nello Stato, avendo, oltretutto, un suo Consiglio superiore, ma ritengo che il problema della conformità alle esigenze degli organici debba essere esaminato dal Parlamento con attenzione. In effetti, la norma in esame è provvisoria e reca un palliativo momentaneo a coloro che si trovano in particolari condizioni: per questi motivi, preannuncio il mio voto contrario alla proposta di legge.

LUZZATTO. La proposta di legge in esame fu discussa dalla nostra Commissione nella passata legislatura, fu modificata dal Senato e la Camera non riuscì a perfezionare l'iter in tempo utile prima della fine della legislatura.

Sappiamo bene che si tratta di un provvedimento parziale, che non risolve molti pro-

blemi di fondo relativi all'ordinamento della Corte dei conti, anche in connessione con le competenze giurisdizionali a livello regionale. Noi riteniamo, tuttavia, che il disegno di legge costituisca un passo in avanti, rappresentando un'ulteriore garanzia di indipendenza per i magistrati, venendo, altresì, incontro all'esigenza della Corte dei conti, dove vi è un'insufficienza di consiglieri tanto che, spesso, i primi referendari devono assolvere alle funzioni di consiglieri, dando luogo ad una situazione anomala, se non addirittura illegittima.

Senza pregiudicare il problema del riordinamento della Corte dei conti, riteniamo che si faccia cosa utile approvando la proposta di legge in esame.

CARUSO. Nel preannunciare il voto favorevole del mio gruppo su questa proposta di legge, vorrei far notare come sia strano che si sia continuamente costretti a ricorrere a questi *escamotages* legislativi, essendosi il Governo sempre rifiutato di affrontare in maniera organica e generale il problema della Corte dei conti, in modo da adeguare le funzioni di questo organo di controllo al nuovo ordinamento costituzionale. Infatti, nonostante che la Costituzione abbia — ormai dal 1948 — stabilito il principio dell'indipendenza dell'istituto e dei suoi componenti del Governo, attualmente quest'ultimo dispone ancora di strumenti che rappresentano una grave ingerenza nella vita dell'istituto, ingerenza che si concretizza, ad esempio, nella facoltà che ha l'esecutivo di nominare la metà dei consiglieri della Corte e nel potere di iniziativa per la revoca dei magistrati delle qualifiche più elevate. In tal modo, in definitiva, si tradisce il precetto costituzionale, facendo sì che sia il controllato (il Governo) a scegliere e nominare i propri controllori (magistrati della Corte dei conti).

Sulla base di tali considerazioni, ritengo che il provvedimento meriti la nostra approvazione. Nel momento in cui dico ciò, però, vorrei invitare il Governo a realizzare l'ordine del giorno Cossiga votato da questa Commissione nel 1961 e che auspicava la riforma dell'ordinamento della Corte dei conti.

PASTORE. Sono convinto che le argomentazioni dell'onorevole Tozzi Condivi abbiano una loro grande validità, perché è indubbio che con questo provvedimento si bloccano per lungo tempo nuove assunzioni, proprio in un momento, in cui particolarmente sentita è la esigenza di nuove assunzioni. D'altra parte,

è chiaro che la proposta di legge Schiavoni contribuisce a risolvere una situazione di carenza nelle qualifiche più elevate, per cui il minimo che io possa fare è di preannunciare la mia astensione dalla votazione del provvedimento in esame.

BRESSANI. Condivido le preoccupazioni espresse dagli onorevoli Tozzi Condivi e Pastore circa le difficoltà, che si frappongono, con questo provvedimento all'assunzione di nuovo personale nella qualifica iniziale, però devo anche aggiungere che, di fatto, posti vacanti all'inizio della carriera ce ne saranno sempre. È noto, infatti, che l'accesso alla magistratura della Corte dei conti non è facile, per cui quasi mai si riesce a trovare un numero sufficiente di candidati, che superino il difficile concorso iniziale.

D'altra parte, si avverte la necessità di un maggior numero di consiglieri o viceprocuratori generali, in previsione dell'ipotizzato aumento delle funzioni della Corte dei conti in relazione all'attuazione dell'ordinamento regionale. Visto, pertanto, che il provvedimento risponde ad un'effettiva necessità e che gli inconvenienti paventati, in pratica, ben difficilmente troveranno giustificazione, preannuncio il mio voto favorevole a questo provvedimento.

PROTTI. Mi associo in pieno a quanto detto dal collega Bressani, auspicando, a mia volta, che si possa giungere rapidamente ad una ristrutturazione organica dell'ordinamento della Corte dei conti.

FREGONESE. Concordo con le dichiarazioni già fatte dal mio collega di gruppo Caruso e desidero soltanto aggiungere che, a mio avviso, il fatto di promuovere a ruoli aperti un certo numero di funzionari porta una maggiore progressione di carriera in tutti i gradi inferiori; non credo, quindi, che siano valide le preoccupazioni circa una diminuzione delle possibilità di ingresso, in questo settore, per le nuove leve.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il testo pervenutoci dal Senato è il risultato delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento al testo originario presentato dal senatore Schiavoni. Questo, infatti, prevedeva la promozione in soprannumero di tanti appartenenti alle varie qualifiche quanti erano i posti lasciati vacanti da

coloro che erano promossi presidenti di sezione. Il Senato ha, invece, limitato le promozioni a consiglieri e a primi referendari. Il Ministero del tesoro ha manifestato alcune perplessità, tanto che in un primo momento era intenzionato a chiedere la sospensione della discussione di questo provvedimento in attesa della presentazione del disegno di legge n. 752, poi presentato dal Governo al Senato e attualmente all'esame della I Commissione di quel ramo del Parlamento.

Tra l'altro, si sono manifestate perplessità in ordine alla copertura finanziaria della proposta di legge, perplessità che sono state superate attraverso la discussione fatta in sede di Commissione bilancio. Il Governo, che in quella sede era rappresentato dal sottosegretario per il tesoro, ha manifestato il proprio assenso alla proposta di legge per la parte relativa alla copertura.

Il Governo, pertanto, si rimette alle decisioni che la Commissione vorrà adottare.

PRESIDENTE, *Relatore*. L'onorevole Tozzi Condivi ha obiettato che il principio adottato per la magistratura non sarebbe estensibile alla Corte dei conti; ed io ritengo che i consiglieri della Corte dei conti siano magistrati come quelli del Consiglio di Stato.

L'onorevole Pastore ha affermato che la promozione in soprannumero comporta la riduzione dei posti iniziali con difficoltà per i giovani che intendono entrare in questa magistratura. A tal proposito, devo dire che lo articolo 2 prevede una attenuazione di questo inconveniente.

Passiamo ora all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

#### ART. 1.

I primi referendari della Corte dei conti che siano dichiarati promovibili negli scrutini di promozione a consigliere o vice procuratore generale, effettuati nei modi e nelle forme di cui alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, ma che non possano conseguire la promozione per mancanza di posti nelle dette qualifiche, sono promossi nell'ordine di merito determinato dalla 1ª sezione del Consiglio di presidenza, consigliere o vice procuratore generale in soprannumero, qualora abbiano superato di un biennio il periodo di anzianità di servizio prescritto per la promozione stessa dall'articolo 10, comma terzo, della succitata legge.

(È approvato).

## ART. 2.

Per ogni promozione conferita in soprannumero a norma dell'articolo precedente è lasciato vacante un posto nella qualifica iniziale della carriera di magistratura della Corte dei conti.

Tuttavia il numero dei posti da rendere indisponibile nella qualifica iniziale non potrà superare la metà di quelli che, all'atto delle effettuate promozioni soprannumerarie, risulteranno di volta in volta vacanti.

I posti in soprannumero sono assorbiti con la cessazione dal servizio di coloro che li occupano o con la loro promozione a qualifica superiore.

(È approvato).

## ART. 3.

I referendari della Corte dei conti, compiuto il periodo di effettivo servizio richiesto dall'articolo 10, comma secondo, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, previo giudizio di promovibilità espresso dalla 2ª sezione del Consiglio di presidenza, a norma dell'articolo 13, comma primo, della legge stessa, conseguono la promozione a primo referendario dalla data di compimento dell'anzianità suddetta.

Tali promozioni non potranno, comunque, retroagire a data anteriore a quella dell'entrata in vigore della presente legge.

I promossi sono collocati nel ruolo dei primi referendari dopo i magistrati pervenuti a tale qualifica prima della data suddetta.

(È approvato).

## ART. 4.

Il rapporto informativo di cui all'articolo 29 del regolamento approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1363, deve essere comunicato integralmente all'interessato.

(È approvato).

## ART. 5.

Ai fini del conferimento delle promozioni derivanti dall'applicazione della presente legge, le sezioni del Consiglio di presidenza della Corte dei conti si riuniscono almeno una volta in ogni semestre dell'anno per gli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

Per la prima attuazione della presente legge, le suddette sezioni del Consiglio di

presidenza si riuniranno entro due mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

Alla spesa necessaria per l'attuazione della presente legge si provvederà con i normali stanziamenti previsti per il personale di magistratura della Corte dei conti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge: Senatore SCHIAVONE:  
« Norme integrative della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, relativa alla Corte dei conti »  
(Approvata dalla I Commissione permanente del Senato) (1547):

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Presenti . . . . .        | 28 |
| Votanti . . . . .         | 27 |
| Astenuto . . . . .        | 1  |
| Maggioranza . . . . .     | 14 |
| Voti favorevoli . . . . . | 26 |
| Voti contrari . . . . .   | 1  |

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Almirante, Ballardini, Bosco, Bressani, Caruso, Cavallari, Di Primio, Fregonese, Gullo, Ianniello, Lucifredi, Luzzatto, Malagugini, Mancini Antonio, Morgana, Nucci, Pastore, Protti, Riccio, Revelli, Salvatore, Scaini, Scotoni, Senese, Spagnoli, Tozzi Condivi, Tuccari.

Si è astenuto:

Pastore.

**La seduta termina alle 10,15.**

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
Dott. ANTONIO MACCANICO